

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- REPUBBLICA ITALIANA -

CONTRATTO DI SERVIZIO REGOLANTE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESA LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, per il Comune di Albinea, PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2028 – CIG GARA: _____ CIG DERIVATI: _____

Atto redatto nella modalità elettronica

L'anno _____ ed il giorno _____ del mese di _____ in Albinea, nella sede municipale

A VALERE TRA

Comune di Albinea, con sede in Albinea (RE) alla piazza Enrico Cavicchioni, 8, Codice Fiscale 00441130358, agente in persona del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Tributi Dottoressa Chiara CAGNI nata a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 10/05/1971 C.F. = CGNCHR71E50C219Z, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Albinea, che dichiara di intervenire in questo atto in forza del decreto Sindacale n. 29 del 28/06/2019. Il Comune di Albinea, nel seguito del presente atto è denominata anche per brevità "Ente" o "Committente";

Dall'altra parte:

Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____ in Via _____, CF _____, il quale interviene in questo atto in qualità di _____ della Ditta _____, avente sede legale a _____ in _____

_____, Cap. _____ - CF _____, P.IVA _____,

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, come risultante da visura acquisita agli atti d'ufficio in data _____.

La suddetta Società risulta iscritta, a norma dell'articolo 1 del vigente Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 101 del 13/04/2022, al n. _____ dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, istituito con Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

La suddetta Società, in proseguo, verrà denominata per brevità anche "Concessionario".

PREMESSO

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara ad evidenza pubblica, lotto unico, per l'affidamento in concessione, sui tre Comuni facenti parte dell'Unione Colline Matildiche (Quattro Castella, Albinea e Vezzano sul Crostolo), del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1, commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, con decorrenza 01/01/2024 e scadenza 31/12/2028, approvandone il relativo Capitolato e Relazione Tecnica/PEF, dando atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs 36/2023, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ si è disposto di demandare alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, di cui questo Ente fa parte l'espletamento della procedura di gara;

- che la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, a seguito di apposita richiesta trasmessa con nota prot. n. _____ del _____, ha provveduto a pubblicare, nelle forme

di legge, il bando di gara Prot. n. _____ del _____, avente scadenza il _____

recante: – metodo di gara: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nei Comuni dell'Unione Colline Matildiche;

– criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

– percentuale massima di aggio posto a base di gara: 20% (venti per cento);

– valore stimato complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, per tutti i tre Comuni aderenti all'Unione e per il periodo di vigenza della stessa pari ad **€ 130.950,00 (IVA esclusa)**;

- che con determinazione n. _____ del _____ ad oggetto: “SUA: Aggiudicazione definitiva concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nei Comuni dell'Unione Colline Matildiche, CIG _____”, la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, ha stabilito di approvare, a seguito dell'apposita procedura esperita nelle sedute _____, per un totale di sedute n. _____, i verbali di gara allegati alla determinazione stessa e di aggiudicare in via definitiva, -in esito positivo alla verifica dei requisiti la concessione del servizio in oggetto a _____, con sede legale a _____ in _____, Cap. _____ CF _____ e P.IVA _____, che ha riportato un punteggio complessivo di _____ e ha offerto una

percentuale di aggio del _____ (Iva esclusa), sull'importo a base di gara pari a 21 corrispondente alla percentuale massima di aggio;

- che con nota del _____, acquisita al Protocollo del Comune di Albinea n. _____, la Stazione Unica Appaltante ha provveduto a comunicare l'aggiudicazione definitiva, indicando altresì la data di scadenza del termine dilatorio, prima del quale non è possibile stipulare il contratto di concessione, al _____;

- che con Determinazione n. _____ del _____ il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Albinea ha preso atto dell'aggiudicazione in via definitiva del servizio di cui all'oggetto, come da determinazione sopra richiamata della Stazione Unica Appaltante n. _____ del _____ alla Ditta _____ alle condizioni prescritte nel capitolato, nell'offerta tecnica ed economica e nel PEF che lo accompagna;

- che con la determinazione da ultimo menzionata il Responsabile dell'area Finanziaria Tributi ha acquisito il seguente CIG "DERIVATO": CIG _____;

- Richiamo alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere e di capacità e agli obblighi derivanti dal Protocollo antimafia approvato dall'Ente;

- Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano la concessione di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Il capitolato, di cui si omette la lettura, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende integralmente richiamato, ancorché

non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si allegano matrice dei rischi e PEF prodotti in gara dal Concessionario;

3. Oltre al documento di cui al comma 2 del presente articolo, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Copia analogica dichiarata conforme all'originale analogico dalla Stazione Unica Appaltante dell'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara;

b) Copia analogica dichiarata conforme all'originale analogico della Polizza Assicurativa globale a copertura della responsabilità civile verso terzi e della Polizza di assicurazione della responsabilità patrimoniale;

c) Copia digitale dichiarata conforme all'originale analogico della garanzia definitiva rilasciata al Comune di Albinea;

d) Copia digitale dichiarata conforme all'originale analogico del Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Albinea in data approvato con atto di deliberazione G.M. nr. 147 del 25/10/2011 e successive integrazioni e da ultima la deliberazione di G.M. n. 42 del 11/04/2023;

4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, omessane la lettura, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, con firma digitale relativamente ai documenti di cui ai commi 2 e 3, lett. c), d), e con firma autografa relativamente ai documenti di cui al comma 3 lett. a) e b), in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale. Gli originali analogici delle garanzie definitive saranno depositati presso il tesoriere del Comune di Albinea. Come previsto dal bando di gara, l'offerta tecnica proposta in sede di gara costituisce vincolo contrattuale per il soggetto

affidatario e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

ARTICOLO 2 (Norme applicabili)

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs.36/2023, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dalle disposizioni del D.lgs 201 del 23 dicembre 2022;

c) dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 816-836 della L.n. 160/2019 e ss.mm.ii nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e dalle disposizioni regolamentari vigenti nelle materie oggetto del presente contratto nel Ente;

d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente con valore cogente in termini di adeguamento anche dei contratti già sottoscritti;

3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Albinea in data approvato con atto di deliberazione G.M. nr. 147 del 25/10/2011 e successive integrazioni e da ultima la deliberazione di G.M. n. 42 del 11/04/2023

ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)

1. Il Comune di Albinea, come sopra rappresentato, affida in concessione a _____ la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Albinea, ai patti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati, che il Concessionario accetta e si obbliga ad osservare. La gestione del servizio affidato in concessione avverrà con contabilizzazione e rendicontazione separata per i singoli Comuni aderenti all'Unione. Per le annualità non prescritte, la Concessione ha per oggetto anche la gestione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni, Capo I del decreto legislativo 507/93 e s.m.e.i..

2. Il Concessionario provvederà alla gestione del servizio a propria cura e spese per quanto riguarda le attività inerenti e/o connesse, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni esistenti e alla rimozione, smaltimento, sostituzione e all'installazione di nuovi impianti (in quest'ultimo caso nel rispetto dell'offerta di gara), previo accordo con il Comune. Al termine della concessione gli stessi impianti passeranno nella proprietà e disponibilità del Comune di Albinea.

3. Il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Comune di Albinea in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

4. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)

1. Le parti danno atto che la concessione del servizio oggetto del presente contratto ha avuto inizio, a far data dal 01/01/2024, come dichiarato dal Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi

nell'ambito della propria determinazione n. _____ del _____. La durata della concessione è stabilita in mesi 60 (sessanta), con decorrenza 01/01/2024 e termine 31/12/2028.

2. Allo scadere del contratto e nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

3. Qualora nel corso di durata della concessione la normativa nazionale dovesse prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi simili ai canoni in oggetto, nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario e mantenere inalterato l'equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.

4. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun indennizzo o risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti la cessazione della concessione stessa oppure l'abolizione dell'oggetto della concessione.

5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare eventuali riscossioni. Dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune e al Concessionario subentrato:

- gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi;

- gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico. In caso di inadempienza l'Ente è autorizzato a rivalersi sulla garanzia definitiva.

ARTICOLO 5 Corrispettivo ad aggio a favore del concessionario - Equilibrio e disequilibrio economico-finanziario

1. Il servizio oggetto della concessione viene compensato ad aggio, da rilevarsi nella misura del _____ (_____%), sul valore lordo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni riscosso e connessi accessori compresi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti, al netto dei rimborsi effettuati. Il complessivo importo contrattuale stimato sui tre Comuni dell'Unione e per l'intera durata contrattuale ammonta in esto all'offerta di gara ad € (...../00), oltre ad IVA di legge del 22%, di € (...../00), così per un importo contrattuale totale stimato, al lordo di Iva, stimato in € (...../00).

2. E' stabilita, in favore del Comune, la costituzione di una garanzia in uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 100% del minimo garantito, di € (...../00). Tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione.

3. In caso di modifica normativa della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe conseguente ad un intervento normativo, che comportino una variazione superiore o uguale al 20% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario.

4. In caso di forza Maggiore che comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del Servizio oggetto della presente Concessione, gli Eventi, non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

5. In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

ARTICOLO 6 (Fatturazione)

1. Il concessionario emette fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto trimestrale

2. Il relativo pagamento è stabilito a 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica del preciso allineamento del rendiconto con le risultanze del conto corrente postale, nonché del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, e comunque non prima del riversamento sul conto di tesoreria dell'ammontare del minimo garantito (quando non raggiunto nel semestre di riferimento).

In caso di mancato allineamento il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 10 giorni dall'avvenuta parificazione delle risultanze

ARTICOLO 7 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Concessionario dichiara di assumere espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima.

2. I pagamenti a favore del Concessionario saranno disposti sui conti correnti dedicati, comunicati dallo stesso, come da comunicazione acquisita al Prot. Comune di Albinea, n. _____ del _____ presso i seguenti Istituti: _____ c/c _____, i

soggetti autorizzati al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo

sono i Sigg.: _____ nato il _____, C.F. _____ in qualità di _____;

3. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui il Concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla presente concessione senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il Concessionario deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

5. Il Concessionario si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali emessi al Comune di Albinea il seguente CIG derivato:

CIG _____;

ARTICOLO 8 (Obblighi a carico del Concessionario)

1. Il Concessionario è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato per l'affidamento che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto. Il Concessionario è altresì tenuto al rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara, depositato in copia conforme, nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale.

2. Il concessionario predisporrà la carta dei servizi e adempirà agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 25 del D.lgs 201/2022

ARTICOLO 9 (Vigilanza e controlli)

1. Spetta al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Albinea in qualità di RUP , in proprio o a mezzo di personale da esso delegato, l'attività di ispezione e controllo sul corretto svolgimento del servizio in concessione.
2. Il concessionario è quindi tenuto:
 - a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che si riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire tutta la documentazione amministrativa-contabile, le notizie o i dati relativi alla gestione del servizio che verranno richiesti e nei termini stabiliti, consentendo il libero accesso ai propri uffici;
 - a tenersi a disposizione per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.
3. il RUP si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il miglior svolgimento del servizio, direttive che il concessionario si obbliga sin d'ora ad osservare.

ARTICOLO 10 (Garanzia definitiva)

1. A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Concessionario, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del capitolato e all'art. 106 del D.Lgs 36/2023, ha costituito a favore dell'Ente garanzia definitiva a mezzo di: _____
2. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune, il Concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposita diffida, è tenuto al reintegro della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
3. Detta garanzia sarà svincolata con le modalità stabilite dall'art. 8 del capitolato.

ARTICOLO 11 (Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione e gli Organi del Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempre che sia connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa. A tale scopo si dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del capitolato, il Concessionario ha prodotto copie dichiarate conformi all'originale di idonee polizze assicurative e precisamente:

- a globale copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Polizza n. _____ rilasciata da _____ con sede legale a _____ in _____ Agenzia di _____, codice sub Agenzia n. _____, con decorrenza _____ e scadenza _____;

- a globale copertura della Responsabilità Patrimoniale: Polizza n. n. _____ rilasciata da _____ con sede legale a _____ in _____ Agenzia di _____, codice sub Agenzia n. _____, con decorrenza _____ e scadenza _____.

Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

ARTICOLO 12 (Penali)

1. In caso di accertate irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio o in ogni caso di inadempienze contrattuali, l'Ente, a seguito di regolare contestazione dell'inadempienza segnalata dagli uffici comunali competenti, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima, provvederà ad applicare una penale a favore dell'Ente, così ripartita:

- affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
- affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
- affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;
- mancato allestimento del recapito definitivo o inadeguato di cui all'articolo 11, del capitolato: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;

Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal RUP, in relazione alla gravità del fatto, nella misura compresa tra un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del capitolato d'oneri.

2. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento delle penali, il Comune si rivarrà sulla garanzia definitiva di cui al precedente articolo 10, che il Concessionario dovrà provvedere a reintegrare secondo quanto previsto nel medesimo articolo 10, comma 2.

ARTICOLO 13 (Clausola Risolutiva Espressa)

1. Ferma restando l'ipotesi di risoluzione di cui all'art. 24 del Capitolato d'oneri, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancata prestazione ovvero mancato o insufficiente reintegro della garanzia di cui all'art. 8 del Capitolato d'oneri eventualmente escussa;

b) interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1 del capitolato d'oneri;

c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

2. In caso di risoluzione di diritto del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 dell' art. 24 del capitolato.

3. Per il danno da risoluzione nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 24 del capitolato, per causa imputabile al concessionario è prevista a suo carico, in considerazione del disservizio causato e dei mancati introiti, una penale pari al 10% del minimo garantito annuo di cui all'art. 4 dello stesso capitolato.

ARTICOLO 14 (Risoluzione)

1. Il Concessionario può incorrere nella risoluzione del contratto, oltre che nei casi di inadempienza disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101, a norma di quanto previsto dall'articolo 190 del codice anche nei seguenti altri casi:

- sospensione o abbandono del servizio;

- fallimento;

- subappalto del servizio di accertamento e di riscossione;

- ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all'art. 9 del capitolato superiore a 45 giorni;

- per mancato allestimento del recapito, anche provvisorio, di cui all'articolo 13 del capitolato.

2. Il Concessionario in caso di risoluzione cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

3. In caso di risoluzione nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

4. In caso di risoluzione, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

ARTICOLO 15 (Risoluzione del Contratto per reati accertati)

l'Ente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 D. Lgs. 36/2023;
- una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs 36/2023 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 (Recesso)

1. Le modifiche al contratto in corso di esecuzione sono disciplinate dall'art. 189 del D. Lgs 36/2023.
2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa.
3. Il recesso è disciplinato dall'art. 190 del D. Lgs 36/2023. L'indennizzo al concessionario a titolo di mancato guadagno per recesso da parte del Comune per motivi di pubblico interesse è

quantificato nel 2% degli utili indicati nel piano economico-finanziario, rapportati al periodo di mancato guadagno.

ARTICOLO 17 (Codice di comportamento)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune (detto codice di seguito indicato anche come i “Codice di comportamento”), il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.

2. Si dà atto che il Committente ha trasmesso al Concessionario copia del Codice di comportamento tramite propria nota Prot. n. _____ del _____, del Comune di Albinea, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: _____.

3. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Committente contesta per iscritto la violazione al Concessionario, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

ARTICOLO 18 (Cessione del contratto e subappalto)

1. Ai sensi dell'art. 20 del capitolato, è nulla la cessione totale o parziale del presente contratto di concessione . La disciplina del subappalto è quella contenuta e/o richiamata nell'articolo 20 del capitolato.

ARTICOLO 19 (Domicilio del Concessionario)

1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la sede amministrativa/operativa di _____, pec: _____, come da comunicazione assunta al Prot. del Comune di Albinea n. _____ del _____.

2. Il Concessionario ha comunicato in data _____ (Prot. n. _____ del _____) il nominativo del referente di zona Sig. _____ e il nominativo di riferimento per lo svolgimento del servizio Sig. _____

3. Il Concessionario si impegna a fornire aggiornamento tutte le volte che intervengano variazioni/integrazioni.

ARTICOLO 20 (Controversie e foro competente)

1. In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario e l'Ente, sia durante il periodo di concessione che al termine della stessa, le parti si attiveranno per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga ad accordo bonario ogni controversia sarà rimessa all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia. E' esclusa la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV del Codice Civile articoli da 1362 a 1369.

ARTICOLO 21 (Spese contrattuali- disciplina fiscale – Registrazione)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. L'imposta di bollo è assolta in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 36/2023 e nell'allegato I.4 allo stesso .

ARTICOLO 22 (Obblighi di riservatezza)

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Tale previsione non trova applicazione con riferimento ai dati personali.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove si memorizzano i dati e le informazioni trattate nell'espletamento della concessione, solo previa autorizzazione del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

7. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 23 il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 23 (Privacy)

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Albinea.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

4. In particolare il Concessionario aggiudicatario del servizio è tenuto, in solido con i suoi dipendenti, ad assicurare la riservatezza sul contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l'espletamento del servizio ed è obbligato a consegnare al Comune, alla scadenza dell'appalto, tutta la documentazione che il Concessionario stesso ha redatto in ragione del servizio affidatogli o che gli è stata fornita dall'Ente.

5. Qualsiasi dato relativo all'attività oggetto del presente capitolato e di cui il personale del Concessionario aggiudicatario è venuto a conoscenza, non può essere comunicato o divulgato a terzi, né può essere in alcun modo utilizzato da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla attività della stessa, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

6. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto. Tutti i dati pertinenti agli archivi esterni consultati durante lo svolgimento del servizio sono da considerarsi strettamente riservati, con conseguenze civili e penali in caso di inosservanza.

7. Nel caso di violazione l'aggiudicatario del servizio sarà tenuta a rispondere di ogni eventuale danno subito dall'Amministrazione Comunale, la quale è da considerarsi manlevata da ogni responsabilità civile e/o penale, perdita, danno (diretto o indiretto) di qualsiasi natura (contrattuale o extracontrattuale) derivante da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi, derivante dalla violazione dell'obbligo di riservatezza e di trattamento dei dati.

8. L'Amministrazione Comunale valuterà la gravità della violazione, che può dar avvio al procedimento per la risoluzione del contratto.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di n. _____ fogli, di cui ___ intere facciate.

Letto, approvato e sottoscritto

p. Il Comune di Albinea

Il Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi

Chiara D.ssa CAGNI F.to in modalità elettronica l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (CAD), CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT ID. N. valido sino al.....

p. il Concessionario

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Anna Messina, Segretario del Comune di Albinea, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

CERTIFICO

che i signori:

- Dottoressa Chiara CAGNI nata a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 10/05/1971 C.F. = CGNCHR71E50C219Z, in qualità di Responsabile Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea con sede in P.zza Cavicchioni n. 8 (P.IVA 00441130358);

-, nato nella sua qualità di legale rappresentante della Società

dell'identità personale dei quali io Segretario sono certo, hanno firmato in mia presenza l'atto che precede, come di seguito specificato:

- Dottoressa Chiara CAGNI mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs.

07.03.2005 n. 82 (CAD);

- il Sig. nato nella sua qualità di legale rappresentante della Società mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs.

07.03.2005 n. 82 (CAD);

Albinea, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Messina (Firmato digitalmente) CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT ID. N.

..... valido sino al.....